



## ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE "G. e M. MONTANI"

Agraria agroalimentare e agroindustria, Chimica materiali e biotecnologie, Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni, Meccanica mecatronica ed energia, Trasporti e Logistica

### CONVITTO ANNESSO E AZIENDA AGRARIA

63900 FERMO - Via Montani n. 7 - Tel. 0734-622632

63833 MONTEGIORGIO - Via Giotto n. 5 -

www.istitutomontani.edu.it mail: aptf010002@istruzione.it pec: aptf010002@pec.istruzione.it

Codice Istituto APTF010002 Codice Fiscale 00258760446



## NORMATIVE VARIE RELATIVE AGLI SCRUTINI FINALI

- 1) La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale (art.1, comma 2 del D.P.R. n.122/2009), la valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale è effettuata dal Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe, in funzione valutativa, risulta un Collegio perfetto, in caso di disaccordo e quindi di decisione da adottare a maggioranza mediante votazione su proposte, non è ammessa l'astensione; pertanto, tutti i docenti devono votare e il totale dei voti deve coincidere con il totale dei componenti il Consiglio. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art.79, comma 4 del R.D. 4-5-1925, n.653 e dell'art.37, comma 3 D.L.vo 16 aprile 1994, n.297. L'articolo 6 della O.M. 92/2007 riguardante lo Scrutinio finale cita:
1. Il collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento dello scrutinio finale.
  2. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre, quadrimestre o pentamestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.
- 2) E' opportuno ricordare il D.P.R. n. 122/2009 illustrato più volte al Collegio dei Docenti e pubblicato sul sito. Si evidenziano in particolare gli artt:
- l'art. 1 Finalità e caratteri della valutazione
  - l'art. 4 Valutazione degli alunni della scuola secondaria di secondo grado
  - l'art. 5 Assolvimento dell'obbligo di istruzione
  - l'art. 6 Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo d'Istruzione
  - l'art. 7 valutazione del comportamento
  - l'art. 8 Certificazione delle competenze
  - l'art. 10 Valutazione degli alunni con difficoltà specifica dell'apprendimento
- 3) E' inoltre opportuno ricordare la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".
- 4) IL D.P.R. 122/2009 (regolamento della valutazione) che all'art. 14 comma 7 recita:
- "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di primo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo." ~~Vedere delibera del Collegio in proposito.~~
- Si riporta nella seguente tabella di riferimento il calcolo delle ore di assenze ammissibili ai fini della validità dell'anno scolastico:**

Ordinamento scolastico classi	Orario annuale obbligatorio	Numero massimo di ore di assenze consentite nell'intero anno scolastico [25% dell'orario annuale obbligatorio]
Istituto Tecnico settore Tecnologico classi seconde, terze, quarte, quinte	1056	264
Istituto Tecnico settore Tecnologico classi prime	1089	272

Il Collegio dei Docenti del 17/05/19 ha deliberato alcune deroghe, al suddetto limite, per i seguenti motivi:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- terapie e/o cure programmate
- donazioni di sangue
- particolari motivi: condizione di genitorialità.

Resta comunque inteso che lo scrutinio finale, anche in presenza delle deroghe previste, sarà subordinato alla condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione dell'alunno interessato.

5) L'art. 1bis del Decr.to Leg.vo n. 297 del 16-04-1994 stabilisce che: " Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo, del Consiglio di Classe. Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali relative alle materie il cui insegnamento è svolto in compresenza sono autonomamente formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante. Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla base delle proposte formulate, nonché degli elementi di giudizio forniti dai due docenti interessati."

6) Il comma 2 dell'articolo 37 della O.M. n. 90 del 21-05-2001 stabilisce che:

"Ai sensi dell'art.309, comma 3, del D.L.vo 16.4.94, n. 297, gli insegnanti incaricati di religione cattolica partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, fermo quanto previsto dalle norme vigenti in ordine al profitto e alla valutazione per tale insegnamento. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, (paragrafo 2.7) nello scrutinio finale, nel caso in cui le norme richiedano una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale." Si riporta la Nota ministeriale prot. n. 695 del 9.02.2012 avente per oggetto "Attività alternative all'insegnamento dell'IRC – Valutazione periodica e finale" che cita "..... i docenti di attività alternativa partecipano a pieno titolo ai consigli di classe per gli scrutini periodici e finali nonché all'attribuzione del credito scolastico per gli studenti di scuola secondaria di II grado, limitatamente agli alunni che seguono le attività medesime"

7) **Risulta grave violazione del segreto d'ufficio far conoscere agli alunni i risultati dello scrutinio prima della loro pubblicazione o comunicare notizie concernenti le operazioni dello stesso.**

8) Con la [nota 8039 del 5 dicembre 2012](#) la Direzione degli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica fornisce **indicazioni** e "chiarimenti" in merito alle **modalità di valutazione** periodica e finale di alcune discipline degli Istituti tecnici del settore "Tecnologico".

9) Criterio di ammissione agli Esami di Stato.

In base **all'art. 13, comma 2 lettera d del D.Lgs. 62/2017** sono ammessi a sostenere l'Esame di Stato tutti gli studenti che abbiano conseguito una "votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo".

**10) Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 17/05/19, ha deliberato i parametri valutativi e i criteri per lo svolgimento dello scrutinio finale (confermati nelle sedute del 20/05/20 e del 18/05/21)**

Per quanto riguarda la valutazione finale degli allievi il Collegio decide di applicare i seguenti criteri:

- si individua nel cinque l'insufficienza non grave e nei voti da uno a quattro, quella grave;
- si considera, in via ordinaria, recuperabile e quindi che si possa sospendere il giudizio in base all' O.M. n. 92 del 05-11-2007 dell'allievo che in sede di scrutinio finale presenti un quadro con risultati da cui si evinca la presenza, di norma, di un massimo di tre discipline, con voto non sufficiente e che possa quindi raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline entro la fine delle attività di recupero estive o altra data fissata dal Collegio dei Docenti o da successive norme, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi interventi di recupero organizzati dalla scuola. Spetta comunque, all'autonoma decisione dei singoli Consigli di Classe la deliberazione finale, ivi comprese le indicazioni delle discipline oggetto dei Corsi di Recupero.
- Si terrà conto
  - a) della partecipazione attiva dello studente al dialogo educativo,
  - b) dell'interesse dell'alunno anche come motivazione allo studio,
  - c) dell'impegno sia a scuola che a casa anche nello svolgere i compiti assegnati,
  - d) della continuità o meno nel rendimento e, in via collaterale di eventuali assenze ingiustificate o comunque saltuarie,

- e) si considererà il grado di autonomia dello studente come capacità di individuare le proprie difficoltà e di organizzare il lavoro per superarle,
- f) si valuterà l'esito delle attività di Recupero svoltesi durante l'anno scolastico e delle relative verifiche,
- g) si valuterà la possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline non sufficienti entro la fine delle attività di recupero estive o altra data fissata dal Collegio dei Docenti o da successive norme, mediante lo studio personale svolto autonomamente e/o attraverso la frequenza di appositi Corsi di Recupero organizzati dalla scuola,
- h) si valuterà l'acquisizione da parte dell'alunno dei contenuti minimi, valutazione in base alle prove scritte, orali, pratiche e progresso rispetto ai livelli iniziali.
- i) ed infine si terrà conto di tutto quanto preso in considerazione nella tabella delle competenze trasversali.
- j) si terrà conto, in caso di esito incerto, anche della valutazione del I quadrimestre.